



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
REGIONE LAZIO - VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 - 00187 ROMA

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/05/2007

=====

ADDI' 15/05/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPELLI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Arno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* ONISSIS

ASSENTI: MANDARELLI - RANUCCI

DELIBERAZIONE N. 279

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari".



279 15 MAG. 2007 *ll*

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari"

LA GIUNTA REGIONALE *Am*

Su proposta dell'Assessore regionale alla Istruzione, Formazione e Diritto allo studio e *Formazione*

LA GIUNTA REGIONALE



VISTI gli articoli 3, 34, secondo comma e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto regionale e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera h);

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e in particolare l'articolo 65 comma 6;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2005, n. 647 che ha disposto, alla data di scadenza degli organi istituzionali di Laziodisu, tra l'altro:

- a) il commissariamento dell'Agenzia per un periodo di sei mesi e comunque fino all'insediamento dei nuovi organi istituzionali;
- b) la nomina di un commissario straordinario e di un subcommissario per ciascuna Laziodisu territoriale,
- c) la costituzione di un apposito gruppo tecnico per provvedere alla elaborazione della proposta di legge regionale di modifica della l.r. 25/2003;
- d) la formalizzazione di commissioni di lavoro composte dai rappresentanti degli studenti eletti nei preesistenti comitati direttivi delle Laziodisu territoriali e nel Consiglio di amministrazione di Laziodisu cui viene riconosciuto un gettone di presenza da determinarsi da parte del commissario straordinario;
- e) il commissariamento del Consorzio Polifunzionale Pegaso;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 13 ottobre 2005, n.868 che ha integrato la DGR 647/2005 prevedendo la partecipazione alle commissioni di lavoro anche dei rappresentanti degli studenti eletti nelle commissioni di sorveglianza;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001 che fissa i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti; b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi in collegamento con la direzione regionale alla Istruzione, Formazione e Diritto allo studio;

VISTA la relazione alla proposta di legge regionale presentata dall'Assessore alla Istruzione, Formazione e Diritto allo studio che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il Presidente della Regione Lazio

*Pietro Marrazzo*

279 15 MAG. 2007 *Uy*

PRESO ATTO dei lavori del gruppo tecnico costituito per la elaborazione della proposta di legge regionale;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla rivisitazione della legge regionale 25/2003 ponendo al centro del diritto allo studio lo studente, aumentando le competenze delle articolazioni territoriali della Azienda per il diritto allo studio e realizzando il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, per l'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, prevedendo una nuova programmazione regionale;

Esperita la procedura di concertazione;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

all'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari"\* e l'unita relazione alla stessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. *Am*

*Am \* composta di numero 34 articoli*



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Pietro Marrazzo*

279 Del  
15 MAG. 2001



Proposta di legge regionale concernente

*“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”*

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Marrazzo".

A handwritten signature in the bottom left corner, possibly reading "P. Marrazzo".

## SOMMARIO



<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 - Criteri e obiettivi.....	5
Art. 3 - Definizioni.....	6
Art. 4 - Ruolo della Regione.....	7
Art. 5 - Ruolo di Laziodisu e delle Adisu.....	8
Art. 6 - Interventi, servizi e prestazioni.....	9
Art. 7 - Soggetti beneficiari.....	11
Art. 8 - Ripartizione delle competenze tra Laziodisu e le Adisu e modalità per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni.....	12
Art. 9 - Piano triennale.....	14
Art. 10 - Piano annuale.....	15
<b>CAPO II - AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DEL LAZIO .....</b>	<b>17</b>
Art. 11 - Trasformazione dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu.....	17
Art. 12 - Organi istituzionali.....	18
Art. 13 - Presidente di Laziodisu.....	19
Art. 14 - Consiglio di amministrazione.....	20
Art. 15 - Collegio dei revisori contabili.....	23
Art. 16 - Adisu.....	24
Art. 17 - Presidenti e comitati territoriali delle Adisu.....	25
Art. 18 - Incompatibilità.....	27
Art. 19 - Durata delle cariche. Indennità.....	28
Art. 20 - Statuto e regolamenti.....	29
Art. 21 - Direttore generale di Laziodisu.....	30
Art. 22 - Direttori amministrativi delle Adisu.....	32
Art. 23 - Personale.....	34
Art. 24 - Bilancio di previsione e bilancio di esercizio.....	35
Art. 25 - Programma annuale di attività. Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.....	36
Art. 26 - Vigilanza e controllo della Giunta regionale.....	37
Art. 27 - Risorse finanziarie e patrimoniali.....	39
<b>CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>41</b>
Art. 28 - Disposizioni transitorie relative alla trasformazione dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu.....	41

Il Presidente della Regione Lazio  
Piero Marrazzo

Art. 29 - Estinzione di Pegaso .....	42
Art. 30 - Durata in carica dei direttori generali di Laziodisu e di Pegaso .....	44
Art. 31 - Programma operativo e primo piano triennale .....	45
Art. 32 - Disposizioni finanziarie .....	46
Art. 33 - Abrogazione.....	47
Art. 34 - Entrata in vigore.....	48



Il Presidente della Regione Lazio  
 Pietro Marrazzo  
*Pietro Marrazzo*

*Per  
 da*



CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, della normativa statale e comunitaria vigente in materia e dell'articolo 7, comma 2, lettera h), dello Statuto regionale, disciplina il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari e per l'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, fondato sulla centralità dello studente e volto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo tale diritto, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi e agli studenti che si trovano in condizioni di disabilità.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Art. 2  
(Criteri e obiettivi)

1. Il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni di cui all'articolo 1 è informato ai criteri di equità, pari opportunità, sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità e, in particolare, favorisce:

- a) il potenziamento delle risorse a sostegno degli studenti, con priorità per i capaci e meritevoli privi o carenti di mezzi;
- b) l'integrazione degli studenti in condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni nonché la determinazione di requisiti di merito individualizzati e di particolari criteri relativamente alle condizioni economiche e personali;
- c) il potenziamento delle opportunità di esperienze didattico-formative e di ricerca delle università, anche attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale;
- d) il sostegno alle attività di orientamento in ingresso, nel corso degli studi universitari, e, in collaborazione con le istituzioni preposte, di inserimento nel lavoro;
- e) il sostegno alle attività culturali e ai servizi didattico-formativi delle università, compresi quelli promossi da altre istituzioni in ambito regionale;
- f) il potenziamento del sostegno abitativo e delle strutture residenziali in favore degli studenti fuori sede, da realizzare anche in collaborazione con i comuni sede di strutture universitarie;
- g) la promozione di forme di partecipazione alle decisioni e di controllo, da parte degli studenti, sulla qualità e sull'efficacia dei servizi offerti.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo  







Art. 3  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per "diritto agli studi universitari", il diritto agli studi universitari e all'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- b) per "Laziodisu", l'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio;
- c) per "Adisu", le articolazioni territoriali di "Laziodisu";
- d) per "CRUL", il comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 15);
- e) per "università", le università statali e non statali legalmente riconosciute;
- f) per "istituti universitari", gli istituti universitari facenti parte del CRUL;
- g) per "istituzioni di alta cultura", le istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- h) per "altre istituzioni", gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura di cui alle lettere f) e g);
- i) per "piano triennale", il piano regionale triennale degli interventi per il diritto agli studi universitari;
- l) per "piano annuale", il piano regionale annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Mercurio



#### Art. 4

##### *(Ruolo della Regione)*

1. La Regione svolge il ruolo di ente di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, di vigilanza e controllo in materia di diritto agli studi universitari.

2. A tal fine la Regione, in particolare, pone in essere attività e strumenti di valutazione, monitoraggio ed implementazione del sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 6 con il sistema informatico e statistico di settore, coordinato con il sistema statistico regionale previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SISTRAR Lazio).

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, promuove, altresì, progetti, forme di collaborazione e cooperazione con le università e le altre istituzioni nonché con gli enti locali e le regioni, in ambito comunitario ed internazionale.

4. La Regione, per favorire la piena attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, provvede:

- a) ad attivare in via sperimentale, nell'ambito della "carta giovani" prevista dall'articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), specifici servizi e agevolazioni rivolti agli studenti universitari;
- b) ad istituire, presso l'assessorato competente in materia di diritto agli studi universitari, il "tavolo di consultazione delle associazioni universitarie", composto dai rappresentanti delle suddette associazioni che siano iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) o che siano rappresentate in seno agli organi centrali delle università o delle altre istituzioni.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Art. 5

*(Ruolo di Laziodisu e delle Adisu)*

1. Laziodisu e le Adisu, disciplinate al capo II, assicurano l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 6.

2. Laziodisu svolge, altresì, il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi per il diritto agli studi universitari, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e a controllare la relativa applicazione in ambito territoriale.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 6

*(Interventi, servizi e prestazioni)*

1. La Regione favorisce lo sviluppo del diritto agli studi universitari attraverso gli interventi, i servizi e le prestazioni, attuati da Laziodisu e dalle relative Adisu ai sensi dell'articolo 8, di seguito indicati:

a) rivolti agli studenti, mediante concorso pubblico, quali in particolare:

- 1) borse di studio;
- 2) posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;
- 3) prestiti d'onore;
- 4) contributi per la mobilità internazionale;

b) rivolti alla generalità degli studenti, quali in particolare:

- 1) ristorazione;
- 2) medicina preventiva e assistenza psicologica, promosse anche in raccordo con le aziende unità sanitarie locali (AUSL) e con i policlinici universitari;
- 3) informazione ed orientamento formativo e al lavoro, promossi in collaborazione con le università e le altre istituzioni nonché con gli enti pubblici competenti in materia;
- 4) supporto alle attività culturali e ai servizi didattico-formativi delle università e delle altre istituzioni, anche con riferimento agli studenti stranieri;
- 5) agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;
- 6) agevolazioni per il trasporto;
- 7) sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui alla lettera a);
- 8) fornitura di ausili specifici per studenti disabili;
- 9) servizio per le locazioni delle strutture immobiliari da attivare, anche mediante convenzioni con i comuni sede dell'università o dell'istituzione di riferimento e con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, comprendente, in particolare:

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Martusello

*(Handwritten signature of Pietro Martusello)*

*(Handwritten initials)*



- 9.1) collegamento tra i locatori e gli studenti;
  - 9.2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi, nonché consulenza nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi;
  - 9.3) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare;
- c) gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;
  - d) manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h);
  - e) manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h);
  - f) progettazione, realizzazione, potenziamento e ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

Art. 7  
(Soggetti beneficiari)



1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all'articolo 6 sono rivolti, con riferimento alle varie tipologie, agli studenti iscritti presso le università e le altre istituzioni che hanno sede legale nella Regione Lazio e rilasciano titoli di studio aventi valore legale, ovvero sono rivolti a coloro che intendono accedere a corsi post-lauream di alta formazione. Possono, altresì, beneficiare degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 6 gli studenti iscritti presso università e altre istituzioni aventi sede legale in regioni diverse dalla Regione Lazio, iscritti presso sedi distaccate nel territorio della Regione stessa, sulla base di intese stipulate con le università o istituzioni e le regioni interessate, che garantiscano forme di compensazione dei relativi oneri ed eventuali condizioni di reciprocità.

2. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati politici accedono, a parità di trattamento con gli studenti aventi cittadinanza italiana, agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni indicati all'articolo 6, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Pietro Marrazzo

Per  
SIA



## Art. 8

*(Ripartizione delle competenze tra Laziodisu e le Adisu e modalità per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni)*

1. Laziodisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 2 e in conformità al piano triennale e al piano annuale previsti dagli articoli 9 e 10, provvede all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), e) e f), fatto salvo quanto disposto al comma 3.

2. Le Adisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 2 e in conformità al piano triennale e al piano annuale previsti dagli articoli 9 e 10, nonché alle regole generali di gestione e alle procedure amministrative stabilite da Laziodisu, provvedono all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere, b), c) e d), fatto salvo quanto disposto al comma 3.

3. Laziodisu e le Adisu possono stipulare apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, rispettivamente, con:

- a) le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti universitari, le istituzioni di alta cultura, che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
- b) le università statali che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3), 4) e 5).

4. L'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1), ha carattere prioritario.

5. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), è garantita una quota di riserva a favore degli studenti che si trovano in condizione di disabilità.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), le Adisu possono avvalersi anche di cooperative, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché di altri enti pubblici o privati senza fine di lucro scelti con procedure ad evidenza pubblica.

7. L'organizzazione dei servizi tiene conto delle esigenze specifiche degli studenti lavoratori e degli studenti con figli minori, con particolare riguardo alle


Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

esigenze di conciliazione tra impegni familiari, di studio e lavorativi.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





## Art. 9

(Piano triennale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il piano triennale.

2. La proposta di piano triennale, predisposta dall'assessorato regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, è adottata dalla Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali (OOSS) maggiormente rappresentative a livello regionale e con il tavolo di consultazione delle associazioni universitarie di cui all'articolo 4, comma 4, acquisito il parere del CRUL.

3. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli enti e dei soggetti interessati, in sede di predisposizione del piano triennale si tiene conto delle proposte formulate per il triennio di riferimento da Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera d), e dell'articolo 17, comma 4, lettera a).

4. Il piano triennale, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 2 e in conformità alla programmazione regionale economico-sociale e delle politiche in favore dei giovani, indica le linee generali programmatiche in materia di diritto agli studi universitari, stabilendo, in particolare:

- a) gli obiettivi da perseguire, le relative priorità, nonché le strategie utili alla loro realizzazione;
- b) le risorse finanziarie destinate alle iniziative regionali previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, nonché agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni indicati all'articolo 6;
- c) gli indirizzi per la manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e);
- d) gli indirizzi per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f).

5. Il piano triennale è aggiornato con le modalità di cui ai precedenti commi ed ha, comunque, efficacia fino all'adozione del successivo piano triennale.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**Art. 10**  
(Piano annuale)

1. Ai fini dell'attuazione del piano triennale, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, adotta, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, previo confronto con le OOSS maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano annuale, in coerenza con le linee generali programmatiche indicate dal piano triennale.

2. Il piano annuale, predisposto dall'assessorato regionale competente in materia di diritto agli studi universitari tenendo conto delle proposte formulate, entro il trentuno dicembre di ogni anno, da Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi degli articoli 14, comma 4, lettera d) e 17, comma 4, lettera a), in particolare, stabilisce:

- a) le iniziative regionali previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, nonché gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all'articolo 6, da attuare nell'anno di riferimento;
- b) i criteri, le modalità, i tempi nonché le risorse necessarie per l'attuazione delle iniziative regionali di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;
- c) i criteri, le modalità e i tempi per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), e) e f), di competenza di Laziodisu;
- d) i criteri, le modalità e i tempi, per l'attuazione degli interventi dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), di competenza delle Adisu;
- e) le risorse da destinare complessivamente a Laziodisu e i criteri per il riparto delle risorse stesse tra Laziodisu e le Adisu, anche tenendo conto del patrimonio immobiliare e della popolazione studentesca delle singole università di riferimento;
- f) i criteri e le modalità per l'assegnazione di risorse aggiuntive, sulla base della relazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), quale premio incentivante per le Adisu più efficienti;
- g) i criteri e le risorse per i progetti finalizzati e per la concessione dei sussidi straordinari di cui all'articolo 17, comma 4, lettere e) e f);
- h) la fissazione del limite di spesa per la definizione della competenza di Laziodisu e delle Adisu relativamente alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6,

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

comma 1, lettere d) ed e);

- i) le risorse da destinare per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, e i criteri per il riparto delle risorse stesse.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Murru  
*Pietro Murru*

*P. Murru*  
*SPK*



## CAPO II

### AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DEL LAZIO

#### Art. 11

*(Trasformazione dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu)*

1. Al fine di favorire una attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 6 più razionale e rispondente ai criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dall'articolo 2, l'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, istituita e disciplinata con legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari), è trasformata nell'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu, disciplinata dal presente capo.

2. Laziodisu, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, si configura quale ente pubblico economico dipendente dalla Regione, avente personalità giuridica, autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

3. Laziodisu ha sede legale in Roma ed è articolata territorialmente nelle Adisu di cui all'articolo 16 in una prospettiva di equilibrio tra l'esigenza di garantire una tutela unitaria del diritto agli studi universitari e l'esigenza di assicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

**Art. 12**  
*(Organi istituzionali)*

1. Sono organi istituzionali di Laziodisu:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori contabili.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Morrazzo  
*Pietro Morrazzo*

*REC. 11/11/11*  
*SR*



### Art. 13

*(Presidente di Laziodisu)*

1. Su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, il Presidente della Regione nomina il presidente di Laziodisu, scegliendolo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale o nell'organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private, sentito il presidente del CRUL e acquisito, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, il parere della commissione consiliare permanente competente in materia

2. Il presidente:

- a) presiede, convoca e coordina il consiglio di amministrazione;
- b) ha la rappresentanza istituzionale di Laziodisu;
- c) sovrintende all'attività complessiva di Laziodisu e ne è responsabile nei confronti della Regione;
- d) designa il direttore generale di Laziodisu, ai sensi dell'articolo 21;
- e) adotta e trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, ai sensi dell'articolo 25;
- f) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera n);
- g) nomina il vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento .

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**Art. 14**  
*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione.

2. In armonia con i principi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e al fine di assicurare una adeguata partecipazione delle diverse realtà territoriali del sistema universitario regionale ai processi decisionali, il consiglio di amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), è composto dal presidente di Laziodisu e da altri dodici membri, nominati, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, dal Presidente della Regione, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, dei quali:

- a) cinque presidenti dei comitati territoriali delle Adisu di cui all'articolo 17;
- b) un rappresentante delle università non statali legalmente riconosciute, designato dai rispettivi rettori, previa intesa tra la Regione e le università stesse;
- c) sei rappresentanti degli studenti delle università del Lazio, dei quali cinque in rappresentanza delle università statali, designati secondo le disposizioni previste per le elezioni degli studenti in seno ai senati accademici delle rispettive università, ed uno in rappresentanza delle università non statali legalmente riconosciute, designato dagli studenti secondo le disposizioni previste per le elezioni degli stessi in seno al CRUL.

3. Nelle more della designazione dei membri indicati al comma 2, lettere b) o c), il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare, provvede a:

- a) conferire l'incarico al direttore generale di Laziodisu, su designazione del presidente;
- b) adottare lo statuto e i regolamenti di cui all'articolo 20;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





- c) adottare la dotazione organica del personale di Laziodisu, ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
- d) formulare le proposte per la predisposizione dei piani triennale ed annuale, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza di Laziodisu e delle Adisu, tenendo conto dei contributi dei comitati territoriali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a);
- e) adottare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 24;
- f) adottare il programma annuale di attività, ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
- g) assegnare, sulla base del programma annuale di attività di cui alla lettera f), al direttore generale gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma stesso, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, tenendo conto delle proposte dei comitati territoriali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c);
- h) impartire le direttive al direttore generale per lo svolgimento dell'attività gestionale;
- i) stabilire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza delle Adisu;
- l) adottare i modelli di convenzione tipo per l'attivazione presso le Adisu del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 9);
- m) verificare, sentito l'organo di valutazione e controllo strategico previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), i risultati di gestione e valutare annualmente il direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati;
- n) delegare determinati compiti al presidente di Laziodisu.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili e, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente,


Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Pietro Marrazzo*

almeno una volta al mese, quando il presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di un terzo dei consiglieri.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



MARAZZO  
P.M.



## Art. 15

*(Collegio dei revisori contabili)*

1. Il collegio dei revisori contabili è costituito con decreto del Presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, scegliendoli tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile di Laziodisu, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, in particolare:

- a) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili degli atti adottati dalle strutture amministrative di Laziodisu e delle Adisu;
- b) esprime parere sulla conformità del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio alle norme di legge, ai sensi dell'articolo 24;
- c) redige e trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile di Laziodisu.

4. Il presidente del collegio dei revisori partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 14.

5. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più componenti effettivi del collegio dei revisori contabili, subentra il componente supplente più anziano di età fino alla nomina, da parte del Presidente della Regione, del componente effettivo.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**Art. 16**

*(Adisu)*

1. Le Adisu sono articolazioni territoriali di Laziodisu, aventi, rispettivamente, a riferimento le singole università statali della Regione, dotate di autonomia amministrativa e organizzativa, in relazione alle proprie strutture, nonché di autonomia gestionale, in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispongono.

2. Presso ciascuna Adisu è istituito un comitato territoriale composto dal presidente e da altri quattro membri.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Morrazzo  






## Art. 17

*(Presidenti e comitati territoriali delle Adisu)*

1. Il comitato territoriale di ciascuna Adisu è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dai seguenti membri nominati dal Presidente stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari:

- a) un presidente, scelto all'interno di una rosa di tre candidati proposta dai rettori delle università statali di riferimento, previa intesa tra la Regione e le università stesse;
- b) due rappresentanti degli studenti delle università statali di riferimento, eletti secondo le disposizioni previste per l'elezione degli studenti in seno al senato accademico;
- c) un rappresentante del comune in cui hanno sede le università statali di riferimento;
- d) un rappresentante della Regione, designato dall'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.

2. Nelle more delle designazioni dei membri indicati al comma 1, i comitati territoriali si intendono validamente costituiti quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

3. Il presidente presiede, convoca e coordina il comitato territoriale ed esprime il parere sulla nomina del direttore amministrativo della rispettiva Adisu, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

4. Il comitato territoriale, quale organismo con funzioni propositive e di vigilanza in relazione agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di competenza della rispettiva Adisu, in particolare, provvede a:

- a) fare pervenire al consiglio di amministrazione i propri contributi in merito alle proposte per la predisposizione dei piani triennale ed annuale;
- b) vigilare sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sull'efficacia delle attività di gestione dei servizi stessi, presentando periodiche relazioni al consiglio di amministrazione;
- c) nell'ambito del programma annuale di attività di cui all'articolo 25, comma 1, formulare al consiglio di amministrazione proposte relativamente agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni da attuare ed all'assegnazione al direttore generale degli

Il Presidente della Regione Lazio


Pietro Marrazzo

- obiettivi programmatici gestionali nonché delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
- d) proporre al consiglio di amministrazione progetti finalizzati all'attuazione di particolari servizi rivolti al soddisfacimento delle esigenze degli studenti universitari presenti sul proprio territorio;
  - e) proporre al consiglio di amministrazione la concessione di sussidi straordinari agli studenti che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, delle borse di studio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).

5. Alle sedute del comitato territoriale partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo della Adisu con funzioni di segretario verbalizzante.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





**Art. 18**  
*(Incompatibilità)*

1. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu nonché ai membri dei comitati territoriali delle Adisu si applicano le seguenti cause di incompatibilità:

- a) membro dei consigli e delle giunte comunali, provinciali e regionali, presidente o assessore di comunità montane, presidente dei municipi;
- b) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;
- c) direttore generale di aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- d) presidente e membro degli organi di altri enti regionali;
- e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi a Laziodisu e alle Adisu;
- f) rappresentante di organizzazioni che abbiano potenziali conflitti di interesse con la gestione dei servizi di competenza di Laziodisu e delle Adisu;
- g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali di Laziodisu;
- h) dipendente, consulente o collaboratore di Laziodisu;
- i) rettore, pro-rettore, preside di facoltà, presidente del consiglio di laurea, direttore di dipartimento, membro del consiglio di amministrazione e membro del senato accademico delle università;
- l) rappresentante delle organizzazioni sindacali, limitatamente ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili;
- m) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono ulteriori cause di incompatibilità.

3. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, cessando dalla carica, dalle funzioni o dall'ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 19

*(Durata delle cariche. Indennità)*

1. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, dello Statuto regionale, decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo quanto previsto al comma 2 per i rappresentanti degli studenti.

2. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione di Laziodisu e ai comitati territoriali delle Adisu cessano dalla carica nei seguenti casi:

- a) rinnovo della rappresentanza studentesca;
- b) trasferimento ad altra università;
- c) venir meno dello status di studente come definito dal CRUL.

3. Nei casi indicati al comma 2, lettere b) e c), lo studente che cessa dalla carica è sostituito con le stesse modalità con cui si è provveduto alla sua elezione.

4. L'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu è determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche.

5. Ai membri dei comitati territoriali delle Adisu, con esclusione dei rispettivi presidenti, compete un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dall'articolo 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 20

*(Statuto e regolamenti)*

1. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Laziodisu e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Nello statuto sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Laziodisu e dei comitati territoriali delle Adisu.

3. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla data di approvazione dello statuto e previo confronto con le OOSS aziendali, adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti e per il controllo interno.

4. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì, previo confronto con le OOSS aziendali:

- a) il regolamento di amministrazione e di contabilità di Laziodisu;
- b) il regolamento relativo alla carta dei servizi.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Mannazzo



## Art. 21

*(Direttore generale di Laziodisu)*

1. Il direttore generale di Laziodisu è designato dal presidente dell'azienda scegliendolo, sulla base di avviso pubblico, tra persone in possesso di diploma di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private.

2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 5, dello Statuto regionale, l'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione a tempo determinato, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa previsti dalla normativa statale e regionale in materia.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

5. Il direttore generale, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'articolo 6, di competenza di Laziodisu ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 3, nonché gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari.

6. Il direttore generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) provvede all'organizzazione delle strutture di Laziodisu, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 3, fatta salva l'autonomia organizzativa delle Adisu.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

- b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, fatta salva la gestione funzionale delle Adisu in relazione alle risorse rispettivamente assegnate;
- c) dirige e coordina le attività delle strutture di Laziodisu, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione;
- d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- e) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere per gli atti e provvedimenti di sua competenza;
- f) conferisce l'incarico ai direttori amministrativi delle Adisu, previo parere dei presidenti dei rispettivi comitati territoriali;
- g) assegna ai direttori amministrativi delle Adisu gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma di attività di cui all'articolo 25, comma 1, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
- h) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i direttori amministrativi delle Adisu con riferimento agli obiettivi assegnati;
- i) delega, ove necessario, atti di propria competenza ai direttori amministrativi delle Adisu, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, nonché al dirigente preposto alla struttura centrale di Laziodisu di cui all'articolo 29, comma 4, lettera a);
- l) esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione di Laziodisu ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 22

*(Direttori amministrativi delle Adisu)*

1. L'incarico di direttore amministrativo di ciascuna Adisu è conferito, a tempo determinato, dal direttore generale, previo parere del presidente del rispettivo comitato territoriale, a un dirigente di ruolo di Laziodisu ovvero ad altro soggetto scelto in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

2. Nel caso in cui l'incarico di direttore amministrativo sia conferito a dipendenti pubblici non appartenenti ai ruoli di Laziodisu si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativi è regolato con contratto individuale, della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

4. I direttori amministrativi adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipulano le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'articolo 6, di competenza delle Adisu ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, nonché gli altri atti eventualmente a loro attribuiti dallo statuto o delegati dal direttore generale per assicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali.

5. I direttori amministrativi, in particolare, svolgono i seguenti compiti:

- a) organizzano le strutture sottordinate, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 3,
- b) sono responsabili della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate dal direttore generale;
- c) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture sottordinate, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal direttore generale;
- d) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere per gli atti e provvedimenti di loro competenza;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

- e) presentano al presidente del comitato territoriale e al direttore generale, entro la fine di febbraio di ogni anno, la rendicontazione relativa all'impiego delle risorse finanziarie assegnate nell'anno precedente;
- f) esercitano le funzioni di segretario dei rispettivi comitati territoriali delle Adisu ed assicurano l'esecuzione delle relative deliberazioni.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo  
*Pietro Marrazzo*

*Handwritten initials/signature*



**Art. 23**  
*(Personale)*

1. Laziodisu ha proprio personale, determinato nella sua consistenza numerica e funzionale in relazione alle attività di propria competenza e di competenza delle Adisu, iscritto in un ruolo unico, istituito presso l'apposita struttura organizzativa centrale.

2. La dotazione organica complessiva di Laziodisu, adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all'articolo 20, comma 3, previo confronto con le OOSS aziendali, è articolata sulla base del fabbisogno di personale delle strutture centrali di Laziodisu e delle strutture decentrate delle Adisu, in relazione ai diversi profili professionali, tenendo conto delle specifiche realtà universitarie di riferimento e delle dimensioni operative delle Adisu stesse. La dotazione organica è trasmessa, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale.

3. Ai dirigenti e al personale di Laziodisu e delle Adisu si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## Art. 24

*(Bilancio di previsione e bilancio di esercizio)*

1. Laziodisu, in conformità al regolamento di cui all'articolo 20, comma 4, lettera a), cura la tenuta di una contabilità di tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni, attraverso l'adozione annuale:

- a) del bilancio di previsione, il quale rappresenta le linee guida per la gestione economica dell'azienda che deve conseguire il pareggio del bilancio;
- b) del bilancio di esercizio.

2. Al fine della tenuta di una contabilità di tipo economico, Laziodisu applica un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici dell'attività gestionale.

3. I bilanci di cui al comma 1, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori contabili sulla conformità alle norme di legge, sono trasmessi alla Giunta regionale.

4. Il consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio secondo le disposizioni contenute nel titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Murruzzo



**Art. 25**

*(Programma annuale di attività. Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti)*

1. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati territoriali delle Adisu, adotta il programma annuale di attività di Laziodisu, in coerenza con il piano annuale, che costituisce l'atto di indirizzo per l'attività amministrativa e gestionale di competenza del direttore generale e dei direttori amministrativi delle Adisu, per l'assegnazione degli obiettivi da realizzare nel periodo di validità del programma stesso e per il riparto delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché il riferimento per la verifica dei risultati e per la valutazione dei dirigenti.

2. Le attività svolte in attuazione del programma di cui al comma 1 ed i risultati conseguiti sono descritti in una relazione annuale adottata dal presidente e trasmessa alla Giunta regionale ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera b).

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo  


*AR*



## Art. 26

### *(Vigilanza e controllo della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 55, comma 8, dello Statuto regionale, esercita i poteri di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, in particolare:

- a) approva lo statuto;
- b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base della relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
- c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall'articolo 20, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- d) esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, e sulla dotazione organica del personale di cui all'articolo 23, comma 2, con le seguenti modalità:
  - 1) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione senza che la Giunta stessa si sia pronunciata;
  - 2) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe, per una sola volta, la decorrenza del termine e fa decorrere un nuovo termine di trenta giorni entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto;
  - 3) nell'ipotesi di cui al numero 2): se la Giunta regionale non si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell'atto, lo stesso diventa esecutivo; se nel termine di trenta giorni non pervengono i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto, lo stesso si intende decaduto;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

e) esercita il controllo sugli organi disponendo:

- 1) la decadenza del presidente e del consiglio di amministrazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di dimissioni della maggioranza dei componenti, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dai piani triennale e annuale e la conseguente nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;
- 2) la decadenza dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di sei sedute nel corso dell'anno e la conseguente sostituzione;
- 3) la decadenza di uno o più membri del collegio dei revisori contabili, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo.

3. Agli adempimenti previsti dal comma 2, la Giunta regionale provvede attraverso un'apposita struttura costituita presso l'assessorato regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, con le modalità stabilite dal r.r. 1/2002 e successive modifiche.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Pietro Marrazzo mentioned in the text above.

A small, handwritten signature in the bottom left corner of the page.



Art. 27

(Risorse finanziarie e patrimoniali)

1. La Regione, in conformità ai piani triennale e annuale, assegna a Laziodisu le seguenti risorse finanziarie:

- a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- b) finanziamento annuo regionale per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 6, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- c) gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), divenuto tributo proprio della Regione ai sensi dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
- d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e definita dalla Giunta regionale secondo fasce progressive in ragione del reddito familiare e aggiornata annualmente al tasso di inflazione programmato;
- e) contributi regionali per il cofinanziamento della l. 338/2000;
- f) contributi regionali per l'attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;
- g) fondi regionali o statali in conto capitale per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;
- h) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti e soggetti privati;
- i) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali;
- l) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- m) ulteriori entrate derivanti da sponsorizzazione di enti e soggetti pubblici e privati.

*10/2000  
DAR*


Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

2. Lazio dispone, altresì, di un proprio patrimonio, costituito dai beni immobiliari e mobiliari di proprietà.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 28**

*(Disposizioni transitorie relative alla trasformazione dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu nell'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu)*

1. Il commissario straordinario ed il collegio dei revisori contabili dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003, nominati con decreti del Presidente della Regione in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2005, n. 647, continuano ad operare fino alla data di insediamento degli organi istituzionali dell'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu, di cui al capo II della presente legge.

2. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili ai sensi degli articoli 14 e 15, l'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu, di cui al capo II della presente legge, subentra all'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003, nella titolarità dei beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali e finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

3. A decorrere dalla data indicata al comma 2, i dipendenti di ruolo dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003, sono trasferiti nel ruolo del personale dell'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu, di cui al capo II della presente legge. Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si riconosce a tutti gli effetti l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Mancuso

*PEC  
SM*



## Art. 29

*(Estinzione di Pegaso)*

1. Il commissario straordinario ed il collegio dei revisori contabili del consorzio polifunzionale Pegaso, ente strumentale delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari (Adisu) istituite e disciplinate dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari), nominati con decreti del Presidente della Regione in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2005, n. 647, continuano ad operare fino all'estinzione del suddetto ente.

2. Il commissario straordinario indicato al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione delle funzioni del consorzio polifunzionale Pegaso, del personale di ruolo in servizio, delle risorse finanziarie e patrimoniali, immobiliari e mobiliari, nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti.

3. La Giunta regionale, a seguito della costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili dell'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu, di cui al capo II della presente legge, ai sensi degli articoli 14 e 15, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, trasferisce alla suddetta azienda le funzioni, il personale e le risorse risultanti dalla ricognizione effettuata ai sensi del comma 2 e dichiara l'estinzione del consorzio polifunzionale Pegaso.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, Laziodisu subentra al consorzio polifunzionale Pegaso nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e assicura la continuità delle funzioni già svolte dal consorzio stesso nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) le attività inerenti alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h), nonché le attività inerenti alla progettazione, alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

successive modifiche, sono espletate da un'apposita struttura centrale di Laziodisu;

b) le attività inerenti alla gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, nonché le attività inerenti alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h), sono espletate dalle Adisu, le quali provvedono, altresì, ad erogare, anche mediante convenzioni con i comuni sede dell'università o dell'istituzione di riferimento e con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, il servizio per le locazioni delle strutture immobiliari rivolto agli studenti con compiti di:

- 1) collegamento tra i locatori e gli studenti;
- 2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi, nonché di consulenza nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi, attuati in collaborazione con i comuni sede dell'università di riferimento, le associazioni degli inquilini e dei proprietari;
- 3) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare.

5. I dipendenti di ruolo del consorzio polifunzionale Pegaso trasferiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 sono iscritti nel ruolo del personale di Laziodisu, e assegnati alla struttura centrale preposta all'espletamento delle attività indicate al comma 4, lettera a). Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si riconosce a tutti gli effetti l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

Resu  
SVC

**Art. 30**

*(Durata in carica dei direttori generali di Laziodisu e di Pegaso)*

1. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003, nonché l'incarico di direttore generale di Pegaso cessano di diritto alla data del conferimento, ai sensi dell'articolo 21, dell'incarico di direttore generale dell'Azienda per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu, di cui al capo II della presente legge.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo  
*Pietro Marrazzo*

*Pegaso*  
*8/12*



Art. 31

*(Programma operativo e primo piano triennale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la proposta del primo piano triennale con le procedure previste dall'articolo 9.

2. Relativamente all'anno accademico 2007/2008 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. 25/2003.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Art. 32

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli, di cui all'unità previsione di base (UPB) F13, istituiti nel bilancio annuale di previsione regionale.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Pietro Marrazzo".

A small, handwritten signature in the bottom left corner, possibly "Pecchi".



Art. 33

(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari) e successive modifiche, nonché ogni altra disposizione normativa con essa incompatibile, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



**Art. 34**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 279  
DEL 15 MAG. 2007

ASSESSORATO ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE

L'Assessore

**RELAZIONE ALLA PLR "NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI".**

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo


**PREMESSA**

Come è noto la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2005, n.647 ha disposto il commissariamento dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio, denominata "Laziodisu" e la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per procedere alla stesura della legge di revisione della 25/2003. Il gruppo tecnico è stato formato da rappresentanti degli studenti, eletti in apposita assemblea, dai Rettori e dalla struttura amministrativa dell'assessorato e frequenti sono state le riunioni anche con le OO.SS. La legge, dunque, è stata frutto di un'ampia collaborazione tra università, studenti e sindacati. Il provvedimento disciplina innovativamente il diritto allo studio che, come è noto, rientra fra i diritti civili e sociali, per i quali spetta oggi allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, la competenza legislativa esclusiva per la determinazione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. La competenza legislativa esclusiva statale, come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 88 del 2003, nonché n. 282 del 2003 e n. 6 del 2004), è correlata alla idoneità di tali interventi "ad investire tutte le materie" (sentenza n. 282 del 2002), con conseguente forte incidenza "sull'esercizio delle funzioni assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regioni e delle Province autonome" (sentenza n. 88 del 2003), ed alla necessità quindi che le relative scelte "almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge". La garanzia che il nucleo costitutivo dei diritti civili e sociali venga assicurato in modo uguale su tutto il territorio nazionale è dunque attribuita, nel contesto del nuovo Titolo V, allo Stato, in quanto unico titolare di competenze riferibili al detto territorio, ed assegnandola alla sua potestà legislativa esclusiva, per evitare il rischio di una differenziazione territoriale della garanzia stessa, attraverso la determinazione, come si è già detto, dei livelli essenziali.

La rivisitazione della legge regionale sul diritto agli studi universitari appare ancora più utile e indispensabile in quanto lo Stato non ha ancora esercitato la sua competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. A tutt'oggi, infatti, l'unica disciplina vigente, ma per molti versi superata, è costituita dalla legge 390 del 1991. Auspicandoci che la regolamentazione dei livelli essenziali intervenga in tempi rapidi, occorre dire che la necessità di procedere a ad una rivisitazione della disciplina sul diritto allo studio universitario nasce dal fatto che la legge regionale 25/2003, pur essendo recentemente datata, sembra aver risposto poco o, in alcuni casi sembra non abbia risposto adeguatamente alle esigenze organizzative e gestionali del "diritto allo studio".

La nuova legge regionale sceglie di mantenere comunque un unico organismo erogatore dei servizi correlati al diritto allo studio. La scelta è basata sul fatto che l'esperienza della 25/2003 non andava completamente rigettata. Tuttavia la legge 25/2003 ha presentato anomalie cui si è cercato di porre

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



rimedio con l'attuale proposta di legge. E' stata prevista maggiore autonomia per le sedi territoriali, denominate "Adisu", stabilendo che a capo di ciascuna di essa ci sia un comitato territoriale composto da un presidente e da altri quattro membri. In tal modo si è attuato un decentramento funzionale effettivo, auspicato da tutte le sedi territoriali di Laziodisu. La importante novità della legge, supportata dalla esperienza fruttuosa di questi mesi di commissariamento, è data dal rapporto di collegamento che viene ad esserci tra Regione e Università. Il presidente dell'Adisu viene, infatti, nominato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario e scelto tra una rosa di tre candidati proposta dai Rettori delle Università statali di riferimento.

Laziodisu svolge, dunque, il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative e a controllare la relativa applicazione in ambito territoriale.

Altra importante novità della legge è rappresentata dalla estinzione del consorzio Pegaso e il subentrare di laziodisu nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio. Laziodisu, dunque, attraverso una sua apposita struttura interna assicurerà la continuazione delle funzioni già svolte dal consorzio relative alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto allo studio oltre il, limite di spesa definito dal piano annuale, nonché si occuperà di tutte le attività concernenti la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze e delle strutture funzionali al diritto agli studi universitari.


Inoltre si sono ridotti i componenti gli organi e si è potenziato il ruolo programmatico della Regione.

Sul versante della gestione dei servizi si è deciso di non ricorrere alla esternalizzazione degli stessi attraverso le società per azioni, ma si è deciso che le singole articolazioni territoriali, in conformità con gli strumenti di pianificazione regionale, possano provvedere attraverso altre modalità di gestione.

Infine per evitare la paralisi dei servizi si è previsto che per l'anno accademico 2007/2008 la Giunta regionale provveda ad indicare gli indirizzi a Laziodisu e lo stesso adotti il programma operativo. Ciò per consentire agli organi di insediarsi e, nello stesso tempo, di garantire agli studenti la erogazione dei servizi. Ciò premesso vediamo nel dettaglio cosa stabilisce la legge.

## OGGETTO E FINALITA'


**La nuova legge si pone in un'ottica nuova di diritto allo studio che pone al centro degli interventi lo studente. Pertanto viene previsto un sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, per l'alta formazione e specializzazione artistica e**



2

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



musicale improntato ai criteri di equità, pari opportunità, sussidiarietà, efficienza ed economicità. Inoltre l'organizzazione dei servizi **tiene conto delle specifiche esigenze degli studenti lavoratori e degli studenti con figli minori, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra impegni familiari e studio.** I beneficiari di tali interventi sono gli studenti appartenenti alla UE iscritti alle università statali e non statali legalmente riconosciute, agli istituti universitari alle istituzioni di alta cultura aventi sede legale nella Regione e gli studenti che si iscrivono a corsi post lauream di alta formazione. Gli studenti stranieri non appartenenti alla UE, gli apolidi e i rifugiati hanno gli stessi diritti degli studenti appartenenti alla UE e accedono agli interventi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il diritto-dovere all'istruzione è, dunque, garantito a tutti pur avendo un particolare riguardo per gli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi e **gli studenti che si trovano in condizioni di disabilità. Per questi ultimi, in particolare, si prevede la integrazione con gli studenti abili e la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili, nonché la determinazione di requisiti di merito individualizzati e di particolari criteri relativamente alle condizioni economiche e personali.**

Tale criterio ci consentirà di tenere conto delle differenze tra le varie disabilità e , pertanto, di dare piena attuazione al principio di eguaglianza sostanziale costituzionalmente garantito.

Altra importante novità della legge è rappresentata dal fatto che esiste **il concetto di reciprocità** con le altre Regioni ed università nel caso in cui ci siano studenti che frequentino nella nostra regione corsi di laurea di università aventi sede in altre Regioni.

Viene istituito presso l'assessorato competente in materia di diritto allo studio **il tavolo di consultazione delle associazioni studentesche universitarie** composto dai rappresentanti delle suddette associazioni iscritte al registro di cui alla legge regionale 29/2001( Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) e dai rappresentanti che hanno loro eletti negli organi centrali delle università o delle altre istituzioni.


La legge prevede per tutti gli studenti il sostegno alle attività di orientamento in ingresso, nel corso degli studi universitari e, in collaborazione con le istituzioni preposte, di inserimento nel lavoro; il sostegno alla partecipazione a programmi di mobilità regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale; il sostegno alle attività culturali e ai servizi didattico-formativi delle università; la partecipazione alle decisioni e ai controlli sulla qualità e sull'efficacia dei servizi offerti; **il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale ed internazionale;** il potenziamento del sistema abitativo anche in raccordo con i comuni sedi delle università. E', infatti, ormai acquisito che **il concetto di diritto allo studio universitario e la gamma dei servizi che lo caratterizzano si siano andati evolvendo ed arricchendo, specie nell'ultima parte degli anni novanta, in parallelo con le esigenze del mondo dei giovani e dell'istruzione superiore, che costituisce una delle "molle" della competitività del sistema-paese.**

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.51681



3

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Il diritto allo studio è il diritto di ogni persona di accedere alla cultura in condizioni di uguaglianza formale e sostanziale, garantendo ai “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” e, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale rendere effettivo tale diritto.

## ASSETTO ORGANIZZATIVO

Se quelli sopra descritti sono le finalità e l’oggetto della legge, vediamo quale sia il **ruolo della Regione e quello del suo ente dipendente: Laziodisu**

**La Regione** riacquista il ruolo di ente programmatore adottando il piano triennale ed il piano annuale degli interventi, assicurando, peraltro, la più ampia partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema integrato: Laziodisu, le Adisu, le organizzazioni sindacali, la Crul., nonché il tavolo di consultazione delle associazioni studentesche. La regione mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo.

**Laziodisu**, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto regionale, si configura come ente pubblico economico dipendente dalla Regione avente personalità giuridica, autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. In particolare svolge il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi e servizi provvedendo a stabilire i criteri e le regole generali di gestione, le procedure amministrative e a controllare la relativa applicazione in ambito territoriale. L’ente, infatti, è articolato territorialmente nelle Adisu aventi a riferimento le Università statali della Regione in una prospettiva di equilibrio tra l’esigenza di garantire una tutela unitaria del diritto agli studi universitari e l’esigenza di assicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali.

**Le Adisu** hanno autonomia amministrativa ed organizzativa in relazione alle loro strutture, nonché autonomia gestionale con riferimento alle risorse finanziarie, umane e strumentali di cui dispongono.

## IL RIPARTO DI COMPETENZE

Il riparto di competenze tra Laziodisu e le Adisu è chiaro.

La Regione attraverso **Laziodisu** attua, mediante **concorso pubblico**, gli interventi così detti “istituzionali”, ossia quelli relativi a borse di studio, posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità, prestiti di onore e contributi per la mobilità internazionale, nonché la manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale. Le università non statali legalmente



riconosciute, gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura possono realizzare tali interventi attraverso la stipula di apposite convenzioni con Laziodisu.


Le funzioni finora assicurate dal Consorzio Pegaso e concernenti la progettazione, realizzazione, potenziamento e ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari sono svolte da Laziodisu attraverso apposita struttura.

Le Adisu, in conformità alla programmazione regionale, al piano annuale e alle regole generali di gestione e alle procedure amministrative stabilite da Laziodisu, provvedono alla attuazione dei **servizi rivolti alla generalità degli studenti** e, dunque, tutti quegli interventi che, con terminologia presa in prestito dai Francesi si definiscono “servizi di prossimità” ossia tutti quei servizi complementari a quelli “istituzionali” e aventi un rapporto più vicino alle istanze studentesche. Si attua, così, pienamente il principio di sussidiarietà sopra descritto. I servizi in questione sono la ristorazione, la medicina preventiva e assistenza psicologica, promosse anche in raccordo con le ASL e con i policlinici universitari, la informazione e l’ orientamento formativo e al lavoro (in collaborazione con le università e con le altre istituzioni ed enti pubblici competenti in materia), il supporto alle attività culturali e ai servizi didattico – formativi delle università, le agevolazioni per il trasporto e per la mobilità internazionale, la fornitura di ausili specifici per i disabili, la erogazione di sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che pur versando in stato di disagio economico non hanno potuto usufruire per gravi motivazioni dei servizi a concorso, la informazione e il supporto nella ricerca di alloggi ( consulenza., ad esempio, nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi, assistenza legale, ecc.), la gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, la manutenzione straordinaria delle stesse entro il limite di spesa fissato dal piano annuale .

Per la attuazione dei servizi concernenti la informazione e l’ orientamento formativo e al lavoro, nonché quelle di supporto alle attività culturali e ai servizi didattico – formativi delle università, le Adisu possono avvalersi anche di cooperative o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale , scelte con procedure ad evidenza pubblica.

Inoltre Laziodisu può stipulare convenzioni con le Università non statali per garantire il diritto allo studio ai loro studenti e le ADISU possono stipulare apposite convenzioni con le università statali nell’ambito dei servizi per l’orientamento, il supporto alle attività culturali e i programmi per la mobilità degli studenti.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



## GLI ORGANI

Sono organi di Laziodisu il Presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.

**Il Presidente** è nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, sentito il presidente del CRUL, acquisito il



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morrilluzzo



parere della commissione consiliare permanente competente per materia, tra persone di comprovata professionalità e esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale o nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private. Egli presiede, convoca e coordina il consiglio di amministrazione; ha la rappresentanza istituzionale dell'ente, sovrintende all'attività complessiva di Laziodisu e ne è responsabile nei confronti della Regione, designa il direttore generale, adotta e trasmette alla Giunta la relazione sulla attività svolta, nomina il vice presidente.

**Il Consiglio di amministrazione** è composto da tredici membri: il presidente, i cinque presidenti delle Adisu, un rappresentante delle università non statali legalmente riconosciute designato dai rispettivi rettori, sei rappresentanti degli studenti delle università del Lazio, di cui cinque in rappresentanza delle università statali ed uno in rappresentanza delle università non statali legalmente riconosciute. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di alta amministrazione e può, tra l'altro, delegare determinate funzioni al presidente.

**Il collegio dei revisori contabili** è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed effettua il controllo di regolarità amministrativo contabile sugli atti adottati dalla struttura amministrativa.

Le indennità di carica sono determinate dalla Giunta regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia (legge regionale 46/1998), ai membri dei comitati territoriali, escluso i presidenti, compete un gettone di presenza determinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.


**Tutti gli organi decadono il novantesimo giorno dall'insediamento del consiglio regionale, salvo conferma.**

**Presso ciascuna Adisu** è istituito il comitato territoriale composto dal presidente e da altri quattro membri tra i quali ci sono un rappresentante della regione, un rappresentante dell'università statale di riferimento, due rappresentanti degli studenti e un rappresentante del comune sede della Università. I compiti del comitato territoriale sono di indirizzo, consultive e di vigilanza sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi dell'Adisu.

## LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

A capo della struttura amministrativa di Laziodisu c'è il **direttore generale** designato dal Presidente di Laziodisu, nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto sulla base di una procedura pubblica tra persone in possesso di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza. Il direttore generale svolge funzioni di coordinamento per la gestione organica ed integrata delle attività dell'ente. Il direttore generale conferisce l'incarico ai direttori amministrativi preposti alla gestione amministrativa di ciascuna Adisu. L'incarico del direttore generale cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

**I direttori amministrativi delle Adisu** sono scelti tra dirigenti appartenenti al ruolo di Laziodisu ovvero ad altro soggetto scelto in conformità alla normativa regionale in materia di organizzazione delle strutture. Vi è come è ovvio uno stretto collegamento, con i presidenti delle Adisu, i quali esprimono un parere sulla nomina degli stessi. Essi dipendono gerarchicamente dal direttore generale.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Il personale di Laziodisu è iscritto presso un ruolo unico e ad esso si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale previsti per i dirigenti e i dipendenti regionali.

Laziodisu ha un proprio **statuto e propri regolamenti** da adottare previo confronto con le organizzazioni sindacali. La novità della legge è rappresentata dal fatto che Laziodisu ha una contabilità di tipo analitico ed economico di tipo privatistico. Come ente pubblico economico è tenuto al pareggio di bilancio.

## LA PROGRAMMAZIONE

**IL piano triennale** è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Tale atto viene predisposto tenendo conto delle proposte formulate da Laziodisu e dalle Adisu, acquisito il parere del Crul, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e con il tavolo delle associazioni universitarie.

Il piano triennale indica le linee programmatiche in conformità alla programmazione regionale e delle politiche in favore dei giovani.

Ai fini dell'attuazione del piano triennale, la Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di bilancio, adotta il **piano annuale** previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il piano annuale è predisposto tenendo conto delle proposte formulate da Laziodisu e le Adisu e stabilisce il complesso degli interventi da attuare nell'anno di riferimento, le risorse necessarie per gli interventi stessi, i tempi per l'attuazione degli stessi, le risorse aggiuntive da attribuire alle Adisu quale premio incentivante per le Adisu più efficienti, la fissazione del limite di spesa massimo per la gestione e la manutenzione straordinaria delle residenze.

**Il programma annuale delle attività** viene adottato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle proposte formulate dai comitati territoriali delle Adisu e costituisce il documento di indirizzo dell'attività amministrativa e gestionale di competenza del direttore generale e dei direttori amministrativi per la realizzazione degli obiettivi da realizzare nell'anno di riferimento.

## LA VIGILANZA E IL CONTROLLO

Il potere di vigilanza e controllo è mantenuto in capo alla Giunta regionale, inoltre, in conformità a quanto previsto in materia di controlli sugli atti a seguito del nuovo titolo V della Costituzione, si prevedono due tipi di controllo: sugli atti e sugli organi. Con riferimento al controllo sugli atti, la legge dispone che gli stessi divengano esecutivi per espressa comunicazione da parte della Giunta ovvero per silenzio-assenso (decorrenza del termine di quarantacinque giorni). Se entro tale periodo intervengono richieste di chiarimenti o proposte di adeguamento, il termine si interrompe e decorre un nuovo termine di trenta giorni entro i quali devono pervenire i previsti chiarimenti. Dopo tali chiarimenti l'atto diventa esecutivo, ma in assenza degli stessi l'atto decade. Tutto questo velocizza il procedimento amministrativo.

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.51681






Il controllo sugli organi stabilisce la decadenza del presidente e del Cda di laziodisu, dei singoli membri del Cda del collegio dei revisori.

### LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle disposizioni transitorie vi sono gli adempimenti a carico degli organi straordinari di Laziodisu e di Pegaso e la espressa previsione che i commissari espletino le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi. I direttori generali dei due enti cessano di diritto dalla data del conferimento dell'incarico del direttore generale di laziodisu. Con riferimento al programma operativo si dispone che per l'anno accademico 2007/2008 valgono le procedure previste dalla legge regionale 25/2003, pertanto il programma operativo di Laziodisu viene approvato dalla Giunta regionale.

Silvia Costa  


Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo  
